



Delibera della Giunta Regionale n. 74 del 14/02/2017

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 3 - UOD Servizio geologico e coord sist integr difesa suolo, bonifica, irrigaz

Oggetto dell'Atto:

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221, ART. 51 - DETERMINAZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Direzioni Generali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dai Direttori a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a) che la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*”, all'art. 51 ha dettato nuove “*Norme in materia di Autorità di bacino*”, sostituendo integralmente gli artt. 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) che, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221:
- al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
 - al comma 3, prevede che “*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle sopresse Autorità di bacino regionali e interregionali*”;
 - al comma 4, prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio*”;
- c) che l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce che “*4. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono sopresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.*”;

PRESO ATTO che, in ragione di quanto previsto dalla norma succitata, la riforma del sistema delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, risulta articolata in tre fasi successive:

- a) con la legge 28 dicembre 2015, n. 221, le Autorità di Bacino distrettuali sono state previste ed istituite;
- b) con il D.M. di cui all'art. 63 comma 3 del decreto legislativo 152/2006, come modificato dall'art. 51 comma 2 della legge 221/2015, viene disposta la costituzione delle Autorità di bacino distrettuali e fissate le regole e i criteri per l'attribuzione e il trasferimento del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie alle nuove Autorità;
- c) con i D.P.C.M. di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 152/2006, come modificato dall'art. 51 comma 2 della legge 221/2015, si dà l'avvio operativo delle nuove Autorità di bacino distrettuale e si perfezionano i trasferimenti di personale, risorse strumentali e finanziarie, sulla base dei criteri e delle regole stabiliti nel D.M.;

PRESO ATTO, altresì,

- a) che in data 2 febbraio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2016 "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di Bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.";
- b) che con l'allegata nota prot. n. 0001083/STA del 20/01/2017, la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente ha trasmesso i primi indirizzi per l'avvio operativo delle nuove Autorità di Bacino specificando, tra l'altro, che la data di entrata in vigore del decreto 25 ottobre 2016 è 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2017;
- c) che, tra l'altro, il predetto D.M. detta una disciplina transitoria al fine di dare attuazione alla riforma, prevedendo, nelle more dei D.P.C.M., da parte dei Segretari delle Autorità Nazionali, un'attività di ricognizione del personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 (che vengono soppresse a far data dall'entrata in vigore del D.M. come previsto all'art. 51 comma 4 della legge 221/2015) al fine di determinare gli assetti organizzativi e funzionali delle nuove Autorità distrettuali che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle Autorità di bacino soppresse;
- d) che, tra l'altro, il predetto D.M., nelle more dei D.P.C.M., assegna ai Segretari Generali delle Autorità di bacino nazionali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 219/2010, che restano in carica, il ruolo di "commissario liquidatore" delle Autorità di bacino regionali;

CONSIDERATO che:

- a) le disposizioni del citato DM appaiono *prima facie* lesive delle prerogative regionali in tema di organizzazione degli uffici e gravemente pregiudizievoli della esigenza di continuità e celerità dei procedimenti in essere, in particolare di natura autorizzatoria, relativi alla gestione dei piani stralcio di bacino;
- b) che, tra l'altro, le norme del citato D.M., nella parte in cui, nell'attuare le disposizioni della legge 221/2015 (cd. collegato ambientale), dispongono l'automatica soppressione di organismi regionali e regolamentano l'assetto delle competenze inerenti al trasferimento del personale, alla successione delle relative risorse e alla gestione della fase liquidatoria, destano perplessità anche sotto il profilo della illegittimità derivata dalla L. 221/2015, in guisa da imporre ogni utile approfondimento in vista dell'eventuale impugnativa del D.M., anche al fine di sollevare un incidente di costituzionalità in ordine alle previsioni di cui alla L. 221/2015;
- c) che presso le Autorità di Bacino regionale ed interregionale risultano in servizio n. 43 dipendenti della Giunta regionale della Campania;

RITENUTO, pertanto:

- a) di dare mandato all'Avvocatura Regionale di procedere a ogni approfondimento volto alla individuazione della più idonea tutela, anche in campo processuale, delle competenze e prerogative dell'amministrazione regionale, sotto il profilo funzionale e organizzativo oltre che della tutela del principio di prossimità dell'esercizio delle competenze in tema di difesa suolo e di capillarità del controllo del territorio;
- b) di assegnare, nelle more di ogni eventuale iniziativa avverso il citato D.M. e gli atti allo stesso presupposti, alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici il personale della Giunta regionale in servizio presso l'Autorità di Bacino regionale Campania Centrale e Autorità di Bacino regionale Campania Sud e Interregionale del fiume Sele, ammontante a n. 43 unità, a far data dall'entrata in vigore del citato D.M. del 25/10/2016;

- c) di disporre che il personale citato completi le istruttorie in corso, fermo restando che i provvedimenti conclusivi sono regolati dal nuovo assetto che esclude competenze della Regione e/ o di organismi regionali;

VISTI:

- a) la legge 8 maggio 1989, n. 183, per le parti ancora vigenti;
- b) il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219;
- d) la legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- e) il D.M. 25 ottobre 2016;
- f) la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare prot. 0001083/STA del 20/01/2017

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2016 "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di Bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.";
2. di dare mandato all'Avvocatura Regionale di procedere a ogni approfondimento volto alla individuazione della più idonea tutela, anche in campo processuale, delle competenze e prerogative dell'amministrazione regionale, sotto il profilo funzionale e organizzativo oltre che della tutela del principio di prossimità dell'esercizio delle competenze in tema di difesa suolo e di capillarità del controllo del territorio, rispetto all'assetto delle competenze delineato dal citato Decreto Ministeriale ;
3. di assegnare, nelle more di ogni eventuale iniziativa avverso il citato DM e gli atti allo stesso presupposti, alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici il personale della Giunta regionale in servizio presso l'Autorità di Bacino regionale Campania Centrale e Autorità di Bacino regionale Campania Sud e Interregionale del fiume Sele, ammontante a n. 43 unità, a far data dall'entrata in vigore del citato DM del 25/10/2016;
4. di disporre che il personale citato completi le istruttorie in corso, fermo restando che i provvedimenti conclusivi sono regolati dal nuovo assetto che esclude competenze della Regione e/ o di organismi regionali;
5. di incaricare la Direzione Generale per le Risorse Umane di predisporre gli atti necessari all'assegnazione, a far data dall'entrata in vigore del D.M. 25/10/2016, del personale in servizio presso l'Autorità di Bacino regionale Campania Centrale e Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed Interregionale del fiume Sele, presso la competente struttura della Direzione Generale dei Lavori Pubblici, disponendo, altresì, al fine di garantire la necessaria continuità dell'azione amministrativa, che il predetto personale mantenga gli incarichi di posizione organizzativa e di specifica responsabilità, eventualmente attribuiti e rimodulati;
6. di inviare la presente deliberazione al Gabinetto del Presidente; alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile; alla Direzione Generale per il Governo del Territorio; alla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali; alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema; alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie; alla Direzione Generale per le Risorse Umane, per le attività di competenza; alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali; alla U.O.D. Servizio geologico e coordinamento sistemi integrati di difesa suolo; alla Città Metropolitana di Napoli; alla Provincia di Avellino; alla Provincia di Benevento; alla Provincia di Caserta; alla Provincia di Salerno; all'Autorità di bacino regionale Campania Centrale; all'Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed interregionale del fiume Sele; alla Regione Basilicata; all'Autorità di Bacino Nazionale Liri-Garigliano e Volturno; al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA); al B.U.R.C. per la pubblicazione.